

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E MONOPOLIO GIOCHI UFFICIO SCOMMESSE E GIOCHI SPORTIVI A TOTALIZZATORE

Prot. n. 2016/85878

VISTO il D.M. 1 marzo 2006, n.111 concernente la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

VISTO il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante norme per il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;

VISTO il decreto n. 2006/CGV/574 del 28 agosto 2006 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta giochi pubblici di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

VISTA la convenzione di concessione n. 4019 per la raccolta dei giochi pubblici di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sottoscritta da BET FOR BET s.r.l. in data 28 marzo 2007;

ATTESO che, da una verifica effettuata dagli Uffici dell'Agenzia, è risultato che la suddetta Società ha maturato, alla data del 22 luglio 2016, un debito per gli obblighi concessori riferiti alla concessione n. 4019 pari a:

- 1. euro 90.293,51, a titolo di flussi finanziari per il secondo e terzo quadrimestre 2015 e primo quadrimestre 2016 nonché canone di concessione e prescritti del 2016;
- 2. euro 197.831,17 a titolo di imposta unica 2015;
- 3. euro 244.612,43 per imposta unica 2014;
- 4. euro 307.188,43 per imposta unica 2013;
- 5. euro 365.844,12 per imposta unica 2012;

il tutto al netto di sanzioni, penali e interessi eventualmente dovuti in aggiunta;

VISTO l'art. 23, comma 1, lettera c), della citata convenzione il quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla revoca della concessione "nel caso in cui il concessionario sia in ritardo nel versamento degli importi dovuti ad AAMS di cui ai provvedimenti vigenti sui flussi finanziari, per un periodo superiore a 15 (quindici) giorni";

VISTO l'art. 23, comma 2, lettera d), della stessa convenzione il quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla decadenza della concessione "nel caso di mancato versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalità stabilite dalla convenzione, nonché dalle disposizioni previste in materia di giochi pubblici";

CONSIDERATO che la società BET FOR BET, a seguito di domanda di partecipazione alla procedura di integrazione per la raccolta del gioco a distanza, di cui alla legge 7 luglio 2009, n. 88, in data 27 marzo 2013 ha sottoscritto l'atto integrativo della convenzione accessiva alla concessione già detenuta, al quale è stato attribuito il codice n. 15158;

TENUTO CONTO che, già con nota del 23 dicembre 2014, era stato avviato un procedimento di decadenza nei confronti della società, sia per l'esistenza di una rilevante esposizione debitoria (mancato pagamento canone di concessione, imposta unica e flussi finanziari relativi al 2014), sia per l'irregolarità di alcune garanzie prestate a favore dell'Agenzia;



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E MONOPOLIO GIOCHI UFFICIO SCOMMESSE E GIOCHI SPORTIVI A TOTALIZZATORE

ATTESO che, al termine del predetto procedimento, è stato adottato, in data 10 agosto 2015, decreto di decadenza della concessione n.4019, provvedimento in seguito ritirato in autotutela in data 17 settembre 2016 in ragione dell'avvenuto tardivo e parziale versamento di quanto all'epoca dovuto e dell'integrazione della garanzia;

CONSIDERATO che l'Agenzia, con lettera del 9 dicembre 2015, accertato un nuovo inadempimento agli obblighi di versamento dell'imposta unica nel periodo 1 gennaio - 31 agosto 2015, ha avviato nuovo procedimento di decadenza nei confronti di controparte, assegnando il termine di 15 giorni per la regolarizzazione della posizione finanziaria della società;

PRESO ATTO che, in data 16 dicembre 2015, è pervenuta da parte della ricorrente istanza di rateizzazione delle somme dovute a titolo di imposta unica riferite ai primi otto mesi del 2015, cui l'Agenzia ha dato riscontro con scritto del 5 gennaio 2016, facendo presente a controparte l'inesistenza dei presupposti necessari per la rateizzazione, con il conseguente rigetto dell'istanza;

TENUTO CONTO che l'Agenzia con nota del 12 febbraio 2016, dando risposta a nota di Bet for Bet s.r.l. del 14 gennaio 2016, ha fissato un ulteriore termine di 15 giorni per il pagamento di quanto dovuto, a pena di decadenza della concessione e conseguente distacco del collegamento con il totalizzatore;

RITENUTO che avverso tale provvedimento la società ha presentato ricorso al Tar Lazio il quale ha, in sede monocratica respinto l'istanza di misure cautelari presentata ai sensi dell'art.56 c.p.a., e, in sede collegiale, disposto il rinvio ad altra data;

PRESO ATTO che Bet for Bet s.r.l. ha altresì formulato, in data 23 febbraio 2016, istanza di sospensione in autotutela del provvedimento già impugnato al Tar Lazio, che l'amministrazione ha respinto con nota del 22 marzo 2016;

TENUTO CONTO che Bet for Bet s.r.l., in data 30 giugno 2016, ha manifestato la volontà di proseguire la propria attività di raccolta dei giochi pubblici oltre il termine di scadenza della concessione;

ATTESO che, con nota del 4 agosto 2016, l'Agenzia ha riattivato il procedimento di decadenza della concessione n.4019, anche in considerazione del fatto che la complessiva situazione contabile della società, risultante dai dati riportati sul Totalizzatore nazionale alla data del 22 luglio 2016, è notevolmente peggiorata rispetto a quella in essere alla data di avvio del procedimento di decadenza;

VALUTATO che, nonostante il decorso del termine di trenta giorni fissato dalla summenzionata nota per il pagamento di quanto dovuto, Bet for Bet s.r.l. non risulta aver versato alcunché, né ha fatto pervenire alcuna memoria, nota, relazione, limitandosi a presentare istanza di accesso agli atti;

CONSIDERATO che Bet for Bet s.r.l. è costantemente inadempiente alle obbligazioni di pagamento nei confronti dell'Agenzia e dell'Erario, costringendo l'amministrazione a continue e defatiganti iniziative, anche di riscossione coattiva, per ottenere quanto dovuto in base a norme di legge e a disposizioni della convenzione;



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E MONOPOLIO GIOCHI UFFICIO SCOMMESSE E GIOCHI SPORTIVI A TOTALIZZATORE

TENUTO CONTO che, nonostante la società abbia usufruito dal 2012 al 2014 del beneficio della rateizzazione per il pagamento dell'imposta unica - tra cui gli importi indicati ai nn.3, 4 e 5 del quinto capoverso del presente decreto - ne è sempre decaduta, non avendo ottemperato agli obblighi di versamento delle rate successive alle prime due;

RITENUTO che il comportamento del concessionario Bet for Bet s.r.l., con i reiterati inadempimenti alle obbligazioni di pagamento nei confronti dell'Agenzia e dell'Erario, aggravato dalla circostanza della ripetuta decadenza dal beneficio del pagamento rateizzato dell'imposta, oltre ad essere sanzionato con la decadenza della concessione ai sensi delle norme citate, sia tale da inficiare comunque il rapporto fiduciario che è alla base dell'affidamento in concessione dell'esercizio dei giochi pubblici e che deve perdurare per l'intero periodo di vigenza della concessione stessa;

VISTO l'art. 23-quater del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale viene disposto, a partire dal 1° dicembre 2012, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane, assumendo la denominazione "Agenzia delle Dogane e dei Monopoli";

DECRETA

per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, la decadenza:

della convenzione di concessione n. 4019, unitamente all'atto integrativo n. 15158, per l'affidamento dell'esercizio dei giochi pubblici di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 stipulata con la società BET FOR BET S.r.l. con sede legale in Via Ildebrando Pizzetti n. 49 a Palermo

DISPONE

- 1. L'immediato distacco del collegamento con il Totalizzatore nazionale;
- 2. L'escussione delle garanzie in essere sino al completo recupero delle somme dovute in ragione degli obblighi concessori.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 così come modificato dall'art. 3, comma 16, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito Internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Roma, lì 14 settembre 2016

IL DIRIGENTE

Pietro Ferrara Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993